RICERCA SCIENTIFICA

§ 1149. - R.D.Lg. 24 maggio 1946, n. 530. Modificazioni al R.D.L. 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente "Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale".

Art. 1. L'Ente «Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale», istituito con l'art. 1 del R.D.L. 23 giugno 1927 n. 1429, assume la denominazione di «Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale». L'Istituto ha sede in Roma, ha personalità giuridica, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della marina sia nei riguardi della marina militare, sia nei riguardi della marina mercantile.

Art. 2. L'Istituto ha i seguenti scopi:
a) compiere, promuovere e coordinare ricerche sistematiche nel campo dell'architettura navale;
b) provvedere all'esecuzione delle esperienze con modelli di nave e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di architettura navale che possono essere compiute nella vasca dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste degli organi tecnici della marina militare, delle altre Amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, dell'industria armatoriale o di privati in genere;
c) sovraintendere alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza;
d) raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica nelle discipline di propria competenza;
e) stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con enti ed associazioni teniche italiani e stranieri che operano nel campo dell'architettura navale;
f) contribuire alla formazione e al perfezionamento, nel predetto campo, del personale scientifico e tecnico;
g) curare le pubblicazioni nelle materie di propria competenza;
h) svolgere ogni altra attività ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dell'architettura navale.

L'Istituto è organo consultivo delle Amministrazioni tecniche dello Stato per tutte le questioni di propria competenza. Nell'esercizio delle sue attribuzioni l'Istituto opera nel campo delle ricerche in coordinamento e col consenso del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3. Gli organi dell'Istituto sono:
il Presidente;
il Consiglio direttivo;
il Collegio dei revisori.

Art. 4. Il Presidente è nominato con Regio decreto su proposta del Ministero per la marina, sentito il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; è prescelto fra gli ingegneri navali e meccanici notoriamente esperti nel ramo della scienza navale che ha per oggetto le applicazioni per le quali l'Istituto è costituito; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, e in caso di temporaneo impedimento, può delegare a sostituirlo un componente del Consiglio stesso.

Art. 5. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composto:
a) dal presidente dell'Istituto;
b) dal direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa;
c) del presidente del comitato progetti navi del Ministero della difesa;
d) dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del comitato progetti navi del Ministero della difesa;
e) del direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
f) dell'ispettore generale capo dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
g) del presidente del Registro navale italiano;
h) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
i) del direttore dell'Istituto, il quale riveste anche le funzioni di segretario del consiglio;
j) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'istituto con il contributo annuo previsto dall'art. 8;
k) di un rappresentante nominato dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'art. 8;
l) di un rappresentante del personale impiegatizio e di un rappresentante del personale operaio dell'Istituto, eletti dal personale medesimo.

I membri di cui alle lettere *h), l), m)* ed *n)* durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi mem-

bri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la difesa e del Ministro per la marina mercantile.

Il consiglio direttivo, per giustificati motivi, può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sarà nominato, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 21 marzo 1974 n. 176.

Art. 6. Il Consiglio direttivo delibera su tutto quanto riguarda il funzionamento scientifico, tecnico e amministrativo dell'Istituto; sui bilanci preventivi e consuntivi; e, in conformità alle norme del regolamento organico di cui al successivo art. 2, sulle questioni concernenti il personale.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Art. 7. Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Istituto è effettuato da un collegio di revisori nominato dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile e composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, ed uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, su designazione delle amministrazioni interessate.

Il collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri della marina mercantile e del tesoro (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 21 marzo 1974 n. 176.

Art. 8. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Istituto stesso.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) da un contributo ordinario annuo dello Stato;

b) da contributi annui che potranno essere concordati sia con i cantieri navali, sia con le società armatoriali;

c) dai redditi patrimoniali;

d) da proventi derivanti dall'attività dell'Istituto, svolta in relazione al precedente art. 2.

Il contributo di cui alla lettera *a)*, che graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, è fissato a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47 in L. 1.500.000 (1).

E' inoltre autorizzata la corresponsione all'Istituto stesso, per gli esercizi finanziari 1946-47, 1947-48 e 1948-49, di un contributo straordinario di L. 5.500.000.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Per il riparto di questo contributo fra i ministeri della difesa e della marina mercantile, cfr. il secondo comma dell'art. 2 del D.Lg. C.P.S. 31 marzo 1947 n. 396. Il contributo annuo è stato elevato a lire 10.000 milioni dalla L. 25 luglio 1990 n. 208.

Artt. 9. - 10. *(Omissis).*

Art. 11. Sono estese all'Istituto le norme vigenti per gli atti dello Stato in materia di tasse sugli affari.

L'istituto stesso è parificato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda l'applicazione delle imposte dirette sui redditi propri e delle altre tasse, imposte e tributi in genere.

Art. 12. Previo esame del Consiglio direttivo dell'Istituto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà approvato, con decreto del Ministro per la marina (1), il nuovo statuto che sostituirà quello vigente.

Entro la stessa data, con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, sarà approvato il regolamento organico che dovrà sostituire quello attualmente vigente.

(1) D.M. 23 giugno 1949.